

COMUNE DI VIADANA

STATUTO

DELIBERA N. 36 DEL 6/3/2002

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART.1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Il Comune di Viadana è ente autonomo locale. Esso è ente rappresentativo della comunità secondo la Costituzione, le leggi dello Stato e della Regione.

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo Statuto e i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della comunità.

Il Comune di Viadana adotta il proprio Statuto nell'ambito dei principi fissati dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (di seguito indicato brevemente Testo Unico).

Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione.

ART. 2 – FINALITÀ

Il Comune si ispira in tutti i suoi interventi ai valori della vita umana, della giustizia, della pace, della ospitalità, della fratellanza fra popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, della attenzione particolare ai più deboli fra essi, dell'equità sociale e della solidarietà, che sono valori fondanti la comunità cittadina viadanese.

Esso cura gli interessi di tutta la comunità e ne promuove lo sviluppo, contribuendo a rafforzare la coscienza dei doveri civici e i motivi di solidarietà interna.

Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, culturale, economico e sociale della comunità viadanese, ispirando la propria attività ai valori e ai principi della Costituzione repubblicana ed a principi di pari dignità e uguali diritti e doveri per tutti i cittadini.

Il Comune assicura la partecipazione dei suoi cittadini, singoli e associati, alle scelte e alle attività della comunità. A tal fine, persegue la collaborazione e la cooperazione con i cittadini, nonché, nelle materie di loro interesse, con le forze sociali, economiche, sindacali e culturali; riconosce, anche promuovendone la costituzione e le attività, le associazioni ed organizzazioni culturali, assistenziali, ecologiche, ricreative e sportive; promuove la formazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso e la fruizione alle organizzazioni ed associazioni.

Il Comune ispira la propria attività ai seguenti obiettivi fra di loro coordinati:

superamento degli squilibri economici, sociali e culturali esistenti nel proprio territorio;

promozione dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante forme di associazionismo e di cooperazione in armonia con gli obiettivi enunciati nei seguenti punti c) e d);

tutela, sviluppo e recupero dell'ambiente e delle risorse ambientali, in particolare mediante la lotta alle cause di deterioramento e di inquinamento del suolo, del sottosuolo, dell'acqua, dell'aria, nonché alle cause di inquinamento acustico ed elettromagnetico. In tale quadro, collabora alla tutela ambientale dei fiumi Po e

Oglio e delle loro aree golenali;

tutela e recupero del patrimonio storico, artistico e archeologico e delle tradizioni culturali e linguistiche locali; fruizione da parte della comunità delle risorse ambientali e del patrimonio storico, artistico, archeologico e li-

brario, al fine di sviluppare una migliore qualità della vita;

collaborazione per la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute e della persona con particolare riguardo alle libere attività di volontariato a favore degli anziani, degli ammalati, dei disabili e dei minori e promuovendo la pari opportunità tra uomo e donna;

studiare e promuovere interventi rivolti ai bambini in età prescolare e scolare, attraverso attività culturali e ludiche, in ambienti e spazi idonei;

favorire il decentramento e la semplificazione amministrativa;

attuare il principio dell'equità fiscale nell'ambito dei tributi di competenza comunale;

valorizzare e promuovere le produzioni agricole, agro alimentari ed eno-gastronomiche;

tutelare l'integrazione tra etnie e culture diverse per una ordinata convivenza nel rispetto dei reciproci valori fondamentali di appartenenza culturale e religiosa.

Il Comune assume, fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa, quello della sussidiarietà, mediante regolamenti e l'attività di organizzazione e tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

valorizzazione d'ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali anche mediante forme di consultazione permanente fra Amministrazioni comunali;

rivendicazione di un ruolo specifico e dinamico nella gestione delle risorse economiche locali, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico

interesse;

attivazione e partecipazione a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale nella gestione nella erogazione dei servizi.

promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di governo sulla base del principio di collaborazione;

istituzione di organismi di decentramento; favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di sussidiarietà, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei Responsabili di Servizio.

Il Comune, nell'ambito della legislazione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", adegua e disciplina, con propri regolamenti, i principi dettati dalla legge, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto di interpello del contribuente.

Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.

L'esercizio delle attività private è agevolato mediante la semplificazione degli

adempimenti procedurali.

ART.2 BIS LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedurale e documentale dell'attività degli organi elettivi e della organizzazione e gestione consentita dalla legge vigente, nell'ambito della propria autonomia.

L'obiettivo di tale azione è l'eliminazione delle procedure che gravano, per impegni e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere un'organizzazione rinnovata, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolvano nel modo più equo ai doveri nei confronti dei cittadini.

Ciascun dirigente, per quanto di competenza del proprio settore, effettua la revisione dei procedimenti amministrativi e ne valuta l'attuazione, l'effettiva utilità per i cittadini e la comunità, anche in termini di costi e benefici. Individua gli obblighi, determinati da leggi statali o regionali, definisce le procedure essenziali per la loro osservanza. Adegua alla semplificazione procedurale i programmi ed il funzionamento del sistema informatico di cui il settore è dotato, d'intesa con il responsabile di servizio. Il dirigente, per gli interventi per i quali è necessario procedere alla modifi-

ca di regolamenti comunali, propone al Sindaco ed al Presidente le deliberazioni da sottoporre al Consiglio.

ART.3 - PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della

programmazione e della partecipazione.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione Lombardia e della Provincia di Mantova avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

ART.4 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE

Il Comune di Viadana è costituito dal capoluogo Viadana e dalle seguenti borgate e frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Banzuolo, Bellaguarda, Bocca Bassa, Buzzoletto, Casaletto, Cavallara, Cicognara, Cizzolo, Cogozzo, Sabbioni, Salina, S. Matteo delle Chiaviche e Squarzanella.

Il territorio del Comune si estende per kmq. 102,16 e confina con i Comuni di Casalmaggiore, Sabbioneta, Gazzuolo, Commessaggio, Marcaria, Borgoforte, Motteggiana, Suzzara, Dosolo, Pomponesco, Boretto, Brescello e Mezzani.

Il palazzo civico è ubicato nel capoluogo. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nel palazzo civico. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede abituale.

ART.5 - ALBO PRETORIO

Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un

messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Gli avvisi al pubblico previsti dalla Legge vanno esposti anche all'Albo della Delegazione di San Matteo delle Chiaviche.

ART.6 - STEMMA, GONFALONE E BANDIERA

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Città di Viadana e con lo stemma concesso con decreto del Capo del Governo in data 2 giugno 1934.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con decreto reale in data 22 febbraio 1940.

Il Comune di Viadana si fregia di una bandiera che lo rappresenti, come Ente territoriale, da posizionarsi su edifici pubblici e/o privati, a fianco di quella Europea, nazionale e regionale. I colori adottati sono: sfondo verde, giallo (oro), bianco (argento) e rosso. Il leone seduto con gigli, tratto dal sigillo medioevale custodito in Museo Civico, viene riprodotto in bianco (argento), in omaggio alla lunga appartenenza con una certa autonomia, di Viadana ai Gonzaga. Il campo, dedotto da quello dello scudo (sfondo) dello stemma del Comune, è verde., la bandiera potrà avere 3 filetti in palo che raffigurano: di verde, di rosso e di giallo (oro), colori dedotti che compongono lo stemma del Comune di Viadana.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

CAPO I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Titolo I

ORGANI DI GOVERNO

ART.7 - ORGANI

Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.

Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie dei Responsabili dei Servizi e dirigenti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 8 - SINDACO

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione di cui ha la rappresentanza legale. In particolare esercita le funzioni di Ufficiale di governo, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed agisce quale rappresentante della comunità locale in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, adottando ordinanze d'urgenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Sindaco sovrintende all'esecuzione degli atti con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Comunale. Altresì emana direttive per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato amministrativo e svolge le altre funzioni attribuitegli dalle norme in materia di Enti Locali.

Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo definito dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

Il Sindaco può delegare funzioni agli Assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune e nei casi consentiti dal testo unico.

Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi secondo le modalità ed i

criteri stabiliti dalla legge dallo statuto e dai regolamenti.

Gli Assessori, ciascuno nell'ambito delle deleghe conferite dal Sindaco, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza. Curano il coordinamento tra le decisioni degli Organi di governo del Comune e l'attività gestionale svolta dai dirigenti e ne riferiscono alla Giunta.

Il Sindaco può incaricare per particolari esigenze organizzative, uno o più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio e ricerca su materie di sua competenza, comunicandone l'esito al Consiglio Comunale.

Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla conferma e alla revoca di tutti i rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni. Il Sindaco impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Il Sindaco assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. In particolare, quando sia il Consiglio a prevedere tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere, interventi o programmi, il Sindaco assume l'iniziativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Sindaco può delegare Assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle conferenze.

Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale anche avvalendosi della collaborazione degli istituti di partecipazione, l'orario di apertura degli uffici della pubblica Amministrazione presenti sul territorio, nonché gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.

In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni, sono esercitate

dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano.

Rappresenta in giudizio l'Ente ad eccezione delle controversie che vertono in attività gestionali di competenza dei dirigenti.

ART.9 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

Le attribuzioni e le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge.

Il Consiglio Comunale determina nell'ambito delle sue competenze e attribuzioni l'indirizzo politico e amministrativo del Comune, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dal Testo Unico ed esercita funzioni stabilite dallo Statuto con le modalità indicate in quest'ultimo e nel Regolamento.

In particolare sono attribuite alle competenze del Consiglio:

statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3 del T.U. n. 267/2000 e criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

convenzione tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di

capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Partecipa alla definizione dell'attuazione, dell'adeguamento, della verifica delle linee programmatiche del Sindaco, con le modalità stabilite dal Regolamento. Verifica due volte all'anno, rispettivamente entro il 30 giugno ed entro il 30 settembre, fatte salve le ulteriori verifiche nel rispetto del diritto di iniziativa dei consiglieri, l'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e dei singoli

Assessori.

Si considera valida in prima convocazione l'adunanza del Consiglio Comunale con la presenza in aula al momento dell'appello di almeno la metà dei consiglieri comunali.

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere, previste dal testo unico, sono disciplinate dal regolamento.

Ogni Consigliere, nel rispetto del testo unico, dello statuto e del regolamento del Consiglio ha diritto:

di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio;

di sottoporre all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni, emendamenti, ordini del giorno.

I Consiglieri hanno il diritto di ottenere gratuitamente da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle strutture dipendenti o partecipate del Comune, le informazioni in loro possesso ed i documenti utili all'espletamento del loro mandato.

Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei poteri e dei diritti dei Consiglieri.

I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano chiamati a farne parte.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, da presentarsi in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale, non intervengano a tre sedute consecutive, sono sottoposti dal Presidente stesso all'avvio della procedura di decadenza con

le modalità previste dal regolamento.

Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze effettuate dal consigliere, provvede a comunicare l'avvio del procedimento.

Il Consigliere ha facoltà a far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che comunque non può essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, decide definitivamente; se procede alla pronuncia di decadenza provvede alla conseguente surroga. La deliberazione, da assumersi con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati, deve essere notificata al consigliere decaduto entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento e contestualmente depositata presso la segreteria generale.

Su richiesta di uno o più Consiglieri il Segretario Generale può essere chiamato ad esprimersi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle Leggi, allo Statuto Comunale ed ai Regolamenti.

I gettoni di presenza spettanti al consigliere comunale possono essere corrisposti in indennità di funzione.

ART. 11 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

Il regolamento disciplina le modalità di convocazione, il funzionamento e i lavori del Consiglio Comunale attenendosi ai seguenti principi quadro:

convocazioni delle sedute in ordinarie o urgenti;

numero diversificato dei consiglieri necessari per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione, tenuto conto delle limitazioni stabilite dal testo unico;

istituzione di commissioni consiliari nel rispetto del principio di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza e le modalità del loro funzionamento;

la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari e capigruppo;

istituzione di Commissioni consiliari, permanenti o temporanee, aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo la presidenza ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza;

Il regolamento disciplina i servizi, individua le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dei lavori del Consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Individua inoltre i soggetti cui sarà affidata la gestione delle risorse relative.

Il regolamento disciplina altresì l'istituzione, la durata, le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento, di votazione e le forme di pubblicità delle Commissioni consiliari attribuendo almeno un consigliere per ogni gruppo e dotando ciascun gruppo rappresentato di tanti voti quanti sono i propri consiglieri in Consiglio.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. Il regolamento disciplina le modalità di redazione.

ART. 12 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello statuto e del regolamento. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di:

convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale;

cura della programmazione dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta ed i gruppi consiliari, assicurando, altresì, adeguata e preventiva informazione a tutti i Consiglieri sulle questioni sottoposte al

Consiglio, anche tramite la convocazione della conferenza dei Capigruppo;
coordinamento dell'attività delle commissioni consiliari, d'intesa con i rispettivi Presidenti;
mantenimento dell'ordine durante le adunanze consiliari e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento;
promozione dei rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, i comitati frazionali o circoscrizionali, il Collegio di Revisori dei conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

Nella prima seduta del Consiglio i consiglieri eleggono nel proprio seno, a scrutinio segreto, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa seduta, con una seconda votazione e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'adempimento delle funzioni. Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vice Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni di nomina del Presidente e del Vice Presidente sono immediatamente eseguibili.

Il Presidente del Consiglio in rappresentanza del Consiglio Comunale presenzia insieme al Sindaco alle pubbliche riunioni, in occasione di incontri ufficiali con la cittadinanza, coi comitati frazionali, alle manifestazioni e celebrazioni in cui partecipa o che promuove l'Amministrazione Comunale.

ART. 13 - NOMINA DELLA GIUNTA - PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE.

La giunta è composta dal Sindaco e dal numero massimo di sette assessori compreso il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco con le modalità previste dal testo unico. Nella nomina, il Sindaco assicura la presenza di entrambi i sessi.

I decreti di nomina devono essere sottoscritti in segno di accettazione dai designati e devono essere depositati presso la segreteria generale.

Gli Assessori sono tenuti, nel settore di propria competenza, a realizzare l'indirizzo collegiale deliberato dalla Giunta.

Qualora venga meno il rapporto fiduciario, il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Gli Assessori partecipano alle sedute consiliari con diritto di intervento e senza diritto di voto.

Entro centoventi giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta stessa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine il relativo documento è trasmesso ai Consiglieri entro il trentesimo giorno precedente la relativa seduta.

Entro il quinto giorno precedente, ogni gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare, per iscritto, al Presidente del Consiglio proprie osservazioni, depositandone contestualmente copia presso la segreteria generale, con gli atti della seduta.

Il documento contenente le linee programmatiche, a seguito della verifica effettuata nei termini previsti al comma 2 dell'art. 9 del presente statuto, e con le medesime modalità relative all'approvazione, può essere adeguato e modificato.

ART. 14 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta Comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nelle funzioni di governo del Comune.

La Giunta ha competenza generale ed adotta atti di governo privi di contenuto gestionale per tutte le materie che non siano riservate dal testo unico al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal testo unico o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale e dei responsabili dei servizi.

La Giunta ha inoltre competenza residuale generale circoscritta alle funzioni spettanti agli organi di governo, per tutte le nuove materie che le leggi statali o regionali attribuiscono al Comune senza specificare a quale organo sono attribuiti i relativi poteri.

La Giunta fissa gli obiettivi ed i programmi che i responsabili di servizio devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.

ART. 15 - FUNZIONAMENTO

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Le riunioni non sono pubbliche. Nelle riunioni della Giunta possono essere ammessi tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno invitare, che devono assentarsi al momento del voto.

La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali ed è valida anche con l'intervento della metà dei suoi componenti con eventuale arrotondamento aritmetico all'unità superiore in caso di numero dispari di componenti. Le votazioni sono, di norma palesi e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

I processi verbali delle deliberazioni sono sottoscritti da chi presiede la seduta e dal Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione.

ART. 16 - DIMISSIONI, DECADENZA DEL SINDACO

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Sindaco sono disciplinati dalla legge.

Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.

Nel caso previsto dal comma precedente la presentazione delle dimissioni deve essere riportata nel verbale della seduta.

ART.17 - COMMISSIONI

Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Il Consiglio Comunale nel proprio regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento e il numero delle commissioni permanenti. La composizione delle commissioni deve riflettere, per quanto possibile, la composizione del Consiglio.

ART.18- ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

la nomina del Presidente della commissione;

le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;

metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

TITOLO II PRINCIPI - ASSETTO E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

ART. 19 - ORGANIZZAZIONE COMUNALE

L'organizzazione dell'attività amministrativa del Comune è finalizzata all'attuazione di progetti ed obiettivi definiti, secondo priorità d'intervento, dagli organi di governo e da questi assegnati alla dirigenza per il loro conseguimento attraverso programmi operativi improntati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

L'attività amministrativa è svolta nel rispetto dei seguenti criteri:

distinzione tra indirizzo politico amministrativo, spettante agli organi di governo, e autonomia gestionale della dirigenza, entrambe in posizione di servizio alla cittadinanza;

processo decisionale attuato attraverso la relazione e l'integrazione tra la funzione politica e quella amministrativa, secondo un modello procedurale che si identifica nelle seguenti fasi: la pianificazione, la programmazione, il controllo e la verifica del raggiungimento dei risultati;

individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti, individuazione della titolarità delle prevalenze decisionali nelle varie fasi del processo;

utilizzo di strumenti e metodologie per l'attivazione dei controlli interni concernenti gli aspetti di legittimità e regolarità amministrativa, di controllo di gestione, di controllo strategico e di valutazione della dirigenza;

trasparenza, semplificazione e contenimento dei tempi delle procedure in stretta relazione con i bisogni della cittadinanza;

superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro;

perseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nel rispetto delle professionalità possedute e dell'inquadramento contrattuale, nonché della massima collaborazione tra le articolazioni degli uffici e dei servizi del Comune e tra il Comune e le altre Amministrazioni pubbliche;

crescita professionale dei dipendenti e miglioramento della qualità dei servizi in rapporto alle attese dell'utenza.

ART. 20 - SEGRETARIO GENERALE E IL VICESEGRETARIO

Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Le modalità della nomina, della conferma e della revoca sono disciplinate dal testo unico.

Il Segretario Generale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dal testo unico, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Il regolamento disciplina, nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni vicarie del Segretario Generale.

Al fine di coadiuvare il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge è prevista la figura del Vicesegretario.

ART. 21 - DIRETTORE GENERALE

E' facoltà del Sindaco nominare un Direttore generale nel rispetto della disciplina

stabilita dalla legge.

ART. 22 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Le forme di gestione dei servizi, nell'ambito delle disposizioni del testo unico e legislative in materia, sono determinate secondo soluzioni organizzative improntate alla maggiore efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio.

La dotazione organica del personale consiste nell'elenco delle posizioni di lavoro suddivise in base al sistema di inquadramento in vigore, necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente in coerenza con la programmazione economico finanziaria pluriennale. L'assegnazione delle risorse umane è definita ogni anno unitamente al piano esecutivo di gestione.

L'assetto organizzativo dell'Amministrazione comunale risponde alle necessità di programmazione, gestione e controllo; è strutturato, in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'amministrazione ed è improntato alla massima flessibilità, adattabilità e modularità, garantendo il costante adeguamento dell'azione amministrativa agli obiettivi definiti ed alle loro variazioni secondo quanto stabilito nel regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della struttura organizzativa comunale nel rispetto delle disposizioni del testo unico e statutarie e dei criteri generali dettati dal Consiglio Comunale.

La struttura organizzativa si articola, secondo criteri di omogeneità, di funzionalità, di competenza, in aggregazioni definite dalla Giunta nel regolamento, in coerenza con la programmazione. Alla direzione e coordinamento delle strutture di massima dimensione sono preposti, con incarico conferito dal Sindaco per un periodo non superiore al suo mandato, i responsabili con funzioni dirigenziali.

ART. 23 - FUNZIONI DEI DIRIGENTI

Le funzioni e le responsabilità dei dipendenti con funzioni dirigenziali sono stabilite

dal testo unico.

I responsabili di servizio si differenziano in ragione della graduazione delle funzioni, sulla base delle quali è attribuita la retribuzione di posizione. I responsabili di servizio svolgono le funzioni correlate agli incarichi conferiti dal Sindaco in rapporto agli atti di organizzazione definiti dalla Giunta comunale per l'attuazione degli indirizzi e programmi del Consiglio comunale.

I dirigenti compiono tutti gli atti di gestione, interni ed esterni, necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Su tutte le forme di attività, sia espletate direttamente dalle strutture comunali che attraverso terzi, verrà svolta attività di controllo di qualità e di verifica dei parametri di gestione assegnati.

Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ciascun responsabile apicale la facoltà di delega.

I dirigenti sono responsabili della corretta gestione dei servizi loro attribuiti.

In assenza di personale con funzioni dirigenti le relative funzioni possono essere attribuite ai responsabili dei servizi.

ART. 24 - CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DEI DIRIGENTI

Gli incarichi ai dirigenti sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso; i predetti possono essere conferiti dal Sindaco anche a dirigenti assunti a tempo determinato.

Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio e controllo previsti dalla legge, dispone verifiche sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e può

richiedere, periodicamente, al servizio di controllo, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun responsabile dei servizi in relazione all'attuazione dei programmi, agli obiettivi assegnati, al livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell'ambito dello svolgimento di ciascun incarico dirigenziale o di responsabilità del servizio.

Gli incarichi sono revocati in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

L'Amministrazione può stipulare, nei limiti del testo unico, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale con qualifica di responsabile di servizio, di posizione apicale o di alta specializzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso previsti per le corrispondenti posizioni. I predetti incaricati cessano contestualmente al mandato elettivo del Sindaco in carica. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco nei modi stabiliti dal regolamento. Possono essere altresì costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o dagli assessori previa informazione del Sindaco al Consiglio.

A tutti i responsabili dei servizi è assegnato il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali del comparto Autonomie Locali. Ai responsabili dei servizi assunti a tempo determinato in posti previsti in dotazione organica o extradotazione, il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, nei termini della legge.

Il regolamento disciplina le procedure di accesso previste in relazione alle diverse

tipologie.

TITOLO III SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

ART. 25 - PRINCIPI

Il Comune gestisce i pubblici servizi nelle forme previste dalla legge, favorendo l'integrazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.

La gestione dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio.

Il Consiglio Comunale determina le modalità di gestione di un servizio pubblico, con propria deliberazione che deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dal testo unico.

ART. 26 DISPOSIZIONI PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI

Gli amministratori di aziende ed istituzioni, nonché il Presidente di queste ultime, sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Possono essere nominati amministratori coloro i quali possiedono i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali.

Le incompatibilità con la nomina di amministratore sono stabilite dalla legge.

Con la modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.

Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

I Consiglieri Comunali possono essere nominati e/o eletti componenti del Consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale

maggioritaria o minoritaria, qualora corrisponda all'interesse dell'Ente.

ART. 27 - ISTITUZIONI

L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri che, salvo revoca, resta in carica quanto il Sindaco che ne ha disposto la nomina e cessa dalla sua funzione con la nomina del successivo Consiglio d'Amministrazione..

Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dal testo unico per i consiglieri comunali. Al Direttore dell'istituzione compete la responsabilità gestionale. E' nominato dal Sindaco, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con contratto o con incarico a tempo determinato.

Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e le competenze del Direttore.

ART. 28 - AZIENDE SPECIALI

L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e gestionale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

L'azienda speciale è costituita anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore al quale compete la responsabilità gestionale.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato dal proprio statuto e dal regolamento interno.

Lo statuto dell'azienda speciale deve prevedere un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

ART. 29 SOCIETA' CON VINCOLO DI PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

Entro i limiti e con le modalità previste dall'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione di infrastruttura ed altre opere di pubblico interesse, il Comune può promuovere la costituzione di apposite società con il vincolo della proprietà maggioritaria.

ART. 30 SOCIETA' DI CAPITALI PER INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANA.

Il Comune può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. La scelta del partner sarà effettuata secondo la normativa vigente. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire mediante cessione bonaria o tramite ricorso alla procedura d'esproprio da parte del Comune.

Il Comune prima di procedere ad esproprio esperirà tentativo di acquisizione bonaria dei beni.

Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.

I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

ART. 31 - NOMINA DI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI IN SOCIETA' DI CAPITALI CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE AL CAPITALE SOCIALE.

Il Comune ha diritto di nominare, secondo le forme previste dallo statuto societario, uno o più Amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle Società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale.

Il numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono per ciascuna Società, stabiliti nell'atto costitutivo.

Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del Codice Civile.

ART. 32 - NOMINA DI AMMINISTRATORI O SINDACI IN SOCIETA' DI CAPITALI CON PARTECIPAZIONE MINORITARIA DEL COMUNE.

Il Comune è tenuto a nominare uno o più Amministratori o Sindaci negli organi d'amministrazione e di controllo delle Società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dalla legge e dall'atto costitutivo della Società.

Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio di Amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori nelle Società miste di cui al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge predetta e nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto

costitutivo della Società.

ART. 33 - PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE

Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, in particolare con i Comuni e con altri soggetti pubblici compresi sul territorio dell'Oglio Po, con la Provincia e con altri Enti pubblici in generale, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti diversi.

ART. 34 RAPPRESENTANZE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE

Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi è il Sindaco o un suo delegato.

Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

ART. 35 - PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

Al fine di perseguire uno sviluppo equilibrato ed armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.

Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante programmi, progetti ed obiettivi, in base alle risorse disponibili.

Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale.

ART. 36 - CONTROLLI INTERNI E DI GESTIONE - CONTROLLO STRATEGICO

Il Comune adegua i propri regolamenti ai principi generali del sistema dei controlli interni previsti dalla legge e può promuovere iniziative con altri Comuni per la

costituzione ed il funzionamento di un'unica struttura convenzionata ai fini del controllo di gestione, dell'attività di valutazione, controllo strategico e valutazione del personale. Il controllo di regolarità amministrativa - contabile è affidato all'organo di revisione e al responsabile del settore finanziario e viene disciplinato dal regolamento.

Le risultanze del controllo di gestione saranno oggetto di periodica relazione al Consiglio Comunale.

Titolo IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 37 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento delle attività poste in essere dalla amministrazione.

L'Amministrazione comunale può consultare la popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in materie di esclusiva competenza locale. Promuove, altresì, forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri residenti.

L'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 38 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

I cittadini residenti, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze, petizioni, proposte di deliberazione con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.

Le istanze riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al Sindaco che, sentiti gli uffici competenti, dà una risposta entro trenta

giorni.

Le petizioni riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario, dà una risposta entro sessanta giorni.

Le proposte di deliberazione riguardano i cittadini singoli o associati per problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario, le trasmette al Presidente del Consiglio se di competenza consiliare, ovvero le iscrive all'ordine del giorno della Giunta e dà una risposta entro sessanta giorni.

Con apposito regolamento si definiscono le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART.39 - PRINCIPI GENERALI

Il Comune in aderenza al principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione. Agevola l'accesso ai dati, di cui è in possesso l'amministrazione, e l'informazione sul procedimento di formazione degli atti generali.

ART. 40 - ASSOCIAZIONI

È istituito il registro delle associazioni operanti nel territorio del Comune.

Possono essere registrati le associazioni, le organizzazioni e gli organismi di cooperazione e di volontariato che presentino i seguenti requisiti:

presenza operativa nel territorio da almeno un anno;

esistenza di un atto costitutivo ed eventualmente di uno Statuto dai quali si possono dedurre finalità e caratteristiche dell'associazione;

esistenza di una sede nel territorio comunale;

presenza di responsabile nel territorio comunale;

La registrazione è disposta dalla Giunta Comunale su richiesta delle associazioni e degli organismi di cooperazione che vi abbiano interesse. In caso di contestazione, dispone in ultima istanza il Consiglio Comunale.

Le organizzazioni sindacali e di categoria che abbiano una sede nel territorio comunale sono dispensate dall'onere della registrazione.

Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni, delle organizzazioni e degli organismi di cooperazione e di volontariato devono essere precedute dall'acquisizione del parere degli organi collegiali degli stessi, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di urgenza, il Sindaco e la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale possono ridurre il termine per l'espressione del parere a 10 giorni.

Il registro delle Associazioni è articolato in sezioni, di cui una è, comunque, riservata alle Organizzazioni di Volontariato.

E' fissato come requisito per l'iscrizione nella Sezione Volontariato la finalità, formalmente dichiarata, di prestazione di opera gratuita in attività utili alla collettività.

ART.41 - COMITATI FRAZIONALI

Al fine di favorire la partecipazione popolare per ambiti territoriali subcomunali, il Comune riconosce i comitati di frazione o di gruppi di frazioni, ove costituiti a norma del presente articolo.

In particolare il Comune favorisce la costituzione di un comitato interfrazionale per le frazioni di S. Matteo delle Chiaviche, Cizzolo, Cavallara, Sabbioni, Squarzanella, Bellaguarda e Bocca Bassa. Per tali frazioni è comunque costituito un ufficio comunale distaccato, con sede in San Matteo delle Chiaviche, con attribuzioni di delegazione comunale. La delegazione comunale è conferita dal

Sindaco ad un Assessore Comunale per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge.

I comitati si intendono costituiti qualora vi abbia dato la propria adesione almeno il 25 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della frazione o del gruppo di frazioni.

Il loro riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale è disposto con le modalità previste dal comma 3 del precedente articolo. Esso è subordinato all'ammissione della partecipazione alla loro attività dei cittadini residenti sul loro ambito territoriale, secondo modalità che possono essere disciplinate in sede regolamentare.

I comitati frazionali e interfrazionali possono avanzare proposte all'amministrazione comunale nelle forme e con gli effetti previsti dal precedente articolo 38.

Per l'espressione di pareri, si rinvia a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo precedente, in quanto applicabile.

Il regolamento può prevedere la suddivisione del Capoluogo in quartieri, delimitandone gli ambiti territoriali. In tal caso, sono applicabili ai quartieri le disposizioni dei commi precedenti.

ART. 42 - CONSULTA

Al fine di promuovere la partecipazione politica e valorizzare l'autonoma aggregazione dei cittadini nei confronti di problematiche ad interesse diffuso, possono essere istituite delle Consulte per temi o ambiti amministrativi. Possono, altresì, essere riconosciute, su richieste di Associazioni iscritte nell'elenco, Consulte su base territoriale, allorquando il territorio costituisca di per sé elemento di aggregazione.

Mediante regolamento sono fissate le modalità di composizione e di funzionamento delle Consulte.

Ogni Consulta elegge un Presidente nel proprio seno.

Le Consulte costituiscono lo strumento attraverso cui le Associazioni esercitano un ruolo di partecipazione ai procedimenti fondamentali sin dalla fase di elaborazione di presentazione, di iniziativa dell'attività dell'Amministrazione Comunale.

ART. 43 - COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

E' istituita la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna per il perseguimento delle finalità indicate all'art. 2 lett. f) del presente Statuto.

Separato regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento.

ART. 44- FORME ASSOCIATIVE E DI VOLONTARIATO

Il Comune nel rispetto del principio di sussidiarietà, favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione, anche su base territoriale o di frazione mediante la diffusione di informazioni, il ricorso alla consulta popolare e la messa a disposizione di beni e servizi ed altre forme di sostegno reale. L'erogazione di beni e servizi avviene con l'approvazione di Piani di erogazione annuale ed è ispirata al principio di parità tra le forme associative; a tal fine il Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le modalità adottando un apposito regolamento e privilegiando le iniziative di volontariato.

ART.45 - INCENTIVAZIONE

Agli Enti, alle associazioni, ai comitati frazionali e agli organismi di partecipazione il Comune può assegnare incentivi sia di natura finanziaria sia di natura tecnica, professionale e organizzativa in base ad un regolamento che ne indichi i criteri e le finalità, in armonia con quanto stabilito dall'art. 2 comma 1 del presente Statuto.

Capo III REFERENDUM – DIRITTO DI ACCESSO

ART.46 - REFERENDUM - MATERIE ESCLUSIVE - ASPETTI FINANZIARI

È possibile l'indizione di referendum consultivo o abrogativo su materie di esclusiva competenza locale qualora ne faccia richiesta un Comitato promotore del referendum composto almeno da 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, attraverso la presentazione di una proposta sottoscritta dal 10% degli elettori viadanesi. Il regolamento specifico sull'indizione del referendum normerà tempi, modalità e modulistica delle procedure referendarie.

È altresì indetto referendum su iniziativa del Consiglio Comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei membri assegnati. L'indizione del referendum avviene nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Non possono formare oggetto di referendum le seguenti materie:

tributi locali e tariffe;

assunzione di mutui ed emissione di prestiti;

materie amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

materie comunque riguardanti persone quali elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;

materie riguardanti , il personale dipendente del Comune oppure dalle istituzioni o dalle aziende speciali comunali;

funzionamento del Consiglio Comunale;

tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;

bilanci preventivi e conti consuntivi del Comune;

piano regolatore generale comunale e relativi piani esecutivi;

materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria dopo le ultime

elezioni comunali.

ART.47 - COMITATO PROMOTORE - DECISIONE DI AMMISSIBILITÀ

Il Comitato promotore presenta l'oggetto della richiesta di referendum al Sindaco e a tutti i Consiglieri comunali.

La conferenza dei capigruppo decide preventivamente e all'unanimità sull'ammissibilità della proposta prima che si inizi la raccolta delle firme dei sottoscrittori. Per ammissibilità si intende la verifica dei requisiti previsti per le materie di oggetto e del numero e dell'effettiva iscrizione alle liste elettorali dei componenti del Comitato promotore.

Qualora non si verifichi l'unanimità di cui al comma precedente, sull'ammissibilità decide a maggioranza il Consiglio Comunale, entro i successivi 30 giorni, con deliberazione motivata, nella seduta immediatamente successiva a quella della conferenza dei Capigruppo. Tale seduta consiliare avrà come unico oggetto la discussione sul referendum.

Il comitato promotore conserva poteri di controllo sulle procedure di svolgimento dei referendum fino alla proclamazione dei risultati.

Il comitato promotore può accordarsi con l'Amministrazione Comunale sul contenuto del quesito referendario. In tale caso, come pure nel caso in cui l'Amministrazione Comunale accolta autonomamente con esplicito atto la proposta referendaria, il referendum non ha luogo.

ART.48 - PERIODI DI SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Il referendum viene indetto a norma del precedente articolo 47 sentita la Conferenza dei Capigruppo.

Il referendum viene svolto in una sola giornata dalle ore 8 alle ore 22.

Il Referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto elettorali, provinciali e comunali.

Il Referendum non può aver luogo nell'anno in cui sono previste le elezioni comunali.

ART. 49 VALIDITA' DEL REFERENDUM

IL Referendum è valido se ha partecipato almeno la metà degli aventi diritto, ivi comprese le schede bianche e nulle.

Il quesito referendario si intende accolto qualora abbia conseguito la maggioranza dei voti espressi.

ART. 50 EFFETTI DEL REFERENDUM

Il Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato adotta i provvedimenti conseguenti di sua competenza.

Il mancato accoglimento delle indicazioni risultanti dal voto favorevole espresso con la consultazione referendaria di tipo consultivo deve essere adeguatamente motivato.

ART. 51 DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEL REFERENDUM

Il procedimento per la raccolta delle firme e per lo svolgimento del referendum per quanto non previsto dallo Statuto, viene disciplinato da apposito regolamento da approvarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

ART. 52 – DIRITTO DI ACCESSO

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative e regolamentari dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 53 – DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali, delle istituzioni, sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare la massima conoscenza degli atti.

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto all'accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati. Il Comune semplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazione, applicando le disposizioni di legge vigenti sull'autocertificazione.

ART.54 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi diffusi.

Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha

l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

Gli aventi diritto, entro i termini previsti dalla legge o da apposito regolamento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti agli atti del procedimento.

Il responsabile del procedimento, entro i termini previsti decorrenti dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 5, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa del provvedimento finale e può essere preceduto da contraddittorio orale.

Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro i termini previsti, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

I soggetti di cui al comma primo hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

Il Sindaco potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

CAPO IV DIFENSORE CIVICO

ART. 55 – NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

Il Comune istituisce l'Ufficio del Difensore Civico, garante dei diritti dei cittadini italiani o stranieri singoli o associati per il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione comunale.

Il Comune può stipulare apposita convenzione con altri Comuni per nominare un unico soggetto che svolga tale funzione per tutti i Comuni associati.

Se l'istituto del Difensore civico è disciplinato in forma associata tra più Comuni, il candidato alla carica è nominato dai rispettivi Consigli Comunali con le modalità di cui al presente articolo.

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati computando a tal fine anche il Sindaco. In caso di non raggiungimento del quorum in due votazioni consecutive, si procede ad ulteriore votazione nella quale è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco.

La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia ed indipendenza, imparzialità e competenza giuridico – amministrativa, massima garanzia di moralità. Il difensore civico, durante il mandato, non può assumere incarichi o avere rapporti professionali con l'Amministrazione comunale.

Il regolamento stabilisce i titoli di studio occorrenti e le condizioni di eleggibilità e compatibilità ad assumere l'Ufficio.

Il Difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, è rieleggibile ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi connessi

all'esercizio delle sue funzioni con deliberazione del Consiglio Comunale e con la stessa maggioranza concernente l'elezione.

Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, il Difensore civico cessa dalle sue funzioni per dimissioni, impedimento grave o decesso.

Il regolamento disciplina il procedimento concernente l'elezione associata e stabilisce la dotazione organica, strumentale e finanziaria.

ART.56 – POTERI E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela di tutti coloro che lamentano abusi, disfunzioni, carenze o ritardi da parte di organi, uffici e servizi dell'Amministrazione comunale.

Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di pubblici servizi, le società cui partecipa il Comune per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano emanati entro i termini stabiliti dal regolamento. A tal fine può convocare i responsabili degli uffici o servizi interessati e richiedere documenti, notizie, chiarimenti fatte salve le disposizioni di legge.

Acquisite le informazioni, formula il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; invita, in caso di ritardo, i responsabili competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala al Sindaco ed al Segretario Generale gli abusi, le carenze, le disfunzioni o i ritardi effettivamente riscontrati.

Il Difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti o i provvedimenti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.

Il Difensore civico presenta ogni anno, la relazione relativa all'attività svolta

nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed è discussa in seduta pubblica secondo le modalità previste dal regolamento.

Il Consiglio Comunale può assegnare al Difensore Civico, all'atto della sua nomina, una indennità di funzione.

ART.57 – MODIFICHE STATUTARIE

Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate secondo quanto previsto dal testo unico e rimangono in vigore a tempo indeterminato.

L'abrogazione dello statuto potrà essere effettuata soltanto con l'approvazione di un nuovo Statuto.

Nessuna deroga è consentita all'applicazione delle norme statutarie sia con provvedimento amministrativo sia con atto regolamentare.

L'interpretazione autentica delle disposizioni statutarie è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

ART.58 – REGOLAMENTI COMUNALI

I regolamenti comunali sono adottati dal Consiglio Comunale

I regolamenti entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione di adozione e dopo i prescritti controlli, omologazioni o approvazioni.